PoliS Lombardia
SSPC SCUOLA SUPERIORE DI PROTEZIONE CIVILE

Regione Lombardia

A1 - Corso base per volontari di Protezione civile

Corso riconosciuto dalla Scuola Superiore di Protezione civile (SSPC) come conforme alla D.G.R. n. XI/1190 del 28.01.2019, livello A1 Corso base per operatori volontari

Provincia di Bergamo
Protezione Civile

Relatori: Roberto Marchesi e Diego Suardi
Referenti formazione CCV-BG

Provincia di Bergamo
Protezione Civile

Argomenti :

1. Normativa di riferimento (dalla L. 996 del 1970 al D.Lgs. 1/2018)
2. Funzioni e compiti della Protezione civile ai vari livelli organizzativi (nazionale, regionale, provinciale e locale - D.Lgs. 1/2018,l.r. 16/2004);
3. Struttura e organizzazione del Servizio di Protezione civile locale e provinciale;

1. Normativa di riferimento (dalla L. 996/1970 al D.Lgs. 1/2018)

Provincia di Bergamo
Protezione Civile

LA PROTEZIONE CIVILE ITALIANA

La storia della Protezione civile in Italia e della normativa che la regola è strettamente legata alle calamità che periodicamente hanno colpito il nostro paese.

Terremoti e alluvioni hanno segnato l'evoluzione anche normativa della nostra nazione

Che cos'è la Protezione civile?

Con "Protezione civile" si intende
l'insieme delle attività messe in campo
per tutelare
la vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente
dai danni o dal pericolo di danni derivanti
dalle calamità naturali o antropiche

E cosa fa?

"In Italia la Protezione Civile non è una singola amministrazione, ma è una **FUNZIONE** attribuita ad un sistema complesso"

Questo sistema complesso è il "**Servizio nazionale della Protezione civile**" istituito con Legge n. 225 del 1992.

Normativa di riferimento

La materia della **Protezione civile** rientra tra le materie di legislazione concorrente elencate dall'art. 117, terzo comma, della Costituzione vigente.
La traslazione alla competenza concorrente è avvenuta con la legge costituzionale n. 3 del 2001, di riforma del titolo V della Costituzione.
Nel corso del tempo le Regioni hanno implementato i principi della **legge n. 225 del 1992** (legge che aveva istituito la Protezione civile "moderna") con leggi regionali.

Un po' di storia…

L. n. 996 del 1970

La **Protezione civile** viene definita "**COMPITO PRIMARIO**" dello Stato

Un po' di storia…

D.P.R. 66/1981

Vengono affidati ai Prefetti importanti compiti di intervento. Le **Prefetture** costituiranno per 20 anni il **presidio locale di riferimento** per la **Protezione civile**

Un po' di storia…

D.P.R. 66/1981

Il **Sindaco** è organo locale di Protezione civile in quanto Ufficiale di Governo e provvede agli interventi più immediati con tutti i mezzi a sua disposizione, informando immediatamente il Prefetto

Un po' di storia…

1982

Nasce il Dipartimento di Protezione civile

L'allora Ministro Giuseppe Zamberletti presenta il primo disegno di legge per l'istituzione del Servizio nazionale di Protezione civile

Dopo 10 anni

Viene emanata la **L. 225/92** che istituisce, sotto il coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, **il servizio nazionale della Protezione civile**

La struttura di Protezione civile viene riorganizzata in un sistema coordinato di competenze al quale concorrono le amministrazioni dello Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e gli altri Enti locali, gli Enti pubblici, la comunità scientifica, il volontariato , gli ordini e i collegi professionali.

Vecchia normativa di riferimento

Legge 24 febbraio 1992, n. 225
“Istituzione del servizio nazionale della Protezione civile”

Rappresentava il testo normativo alla base del Sistema Nazionale.

C’era una volta….

Normativa di riferimento attuale

Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1
"**Codice della Protezione civile**"

Il nuovo codice consolida tutti gli strumenti che hanno consentito al volontariato organizzato di Protezione civile di crescere in questi anni.

Livello Nazionale

Normativa di riferimento

Il Servizio nazionale della Protezione civile, di seguito Servizio nazionale, **definito di pubblica utilità**, è il sistema che esercita la funzione di Protezione civile costituita dall'insieme delle competenze e delle attività volte a tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo.

D.Lgs. 2 gen. 2018, n.1 (art. 1), punto 1

Ex art. 1-bis, comma 1 L. 225/92

PROTEZIONE CIVILE NAZIONALE

Normativa di riferimento

Ex art. 1-bis, comma 1 L. 225/92

D.Lgs. 2 gen. 2018, n.1 (art. 1), punti 2 e 3

Il Servizio nazionale concorre al perseguimento delle finalità previste dalla normativa dell'Unione europea in materia di Protezione civile.

Le norme del presente decreto **costituiscono principi fondamentali in materia di protezione civile ai fini dell'esercizio della potestà legislativa concorrente**.

Normativa di riferimento

I compiti della Protezione civile:

recepiti dalla **Pianificazione di emergenza**

In cui sono previsti **modelli di intervento**

con attivazione dei **centri di comando e controllo** e le strutture operative

D.Lgs. 2 gen. 2018, n.1 (art. 2)

Normativa di riferimento

Previsione, prevenzione e mitigazione del rischio

D.Lgs. 2 gen. 2018, n.1 (art. 2), punti 2 e 3

La **previsione** consiste nelle attività dirette:

- ✓ all'identificazione e studio degli scenari di rischio possibili;
- ✓ alla pianificazione di Protezione civile

La **prevenzione** consiste nelle attività di natura strutturale o non strutturale dirette a evitare o a ridurre la possibilità che si verifichino danni conseguenti agli eventi "calamitosi" anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione.

Normativa di riferimento

Previsione, prevenzione e mitigazione del rischio

D.Lgs. 2 gen. 2018, n.1 (art. 2), punto 4

Sono **attività di prevenzione non strutturale :**

a) allertamento del Servizio nazionale;
b) la pianificazione di Protezione civile;
c) la formazione e l'acquisizione di ulteriori competenze professionali degli operatori del Servizio nazionale;
d) applicazione e l'aggiornamento della normativa tecnica di interesse;
e) **diffusione della conoscenza e della cultura della Protezione civile**, anche con il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche, allo scopo di promuovere la resilienza delle comunità e l'adozione di comportamenti consapevoli e misure di autoprotezione da parte dei cittadini;
f) **l'informazione alla popolazione** sugli scenari di rischio e le relative norme di comportamento nonché sulla pianificazione di Protezione civile;

Normativa di riferimento

Previsione, prevenzione e mitigazione del rischio

D.Lgs. 2 gen. 2018, n.1 (art. 2), punto 4

Sono **attività di prevenzione non strutturale :**

g) la promozione e l'organizzazione di esercitazioni e altre attività addestrative e formative, anche con il coinvolgimento delle comunità, sul territorio nazionale al fine di promuovere l'esercizio integrato e partecipato della funzione di Protezione civile;

h) le attività di cui al presente comma svolte all'estero o nel quadro della partecipazione dell'Italia all'Unione europea e a organizzazioni internazionali, al fine di promuovere l'esercizio integrato e partecipato della funzione di Protezione civile;

i) le attività volte ad assicurare il raccordo tra la pianificazione di Protezione civile e la pianificazione territoriale e le procedure amministrative di gestione del territorio per gli aspetti di competenza delle diverse componenti.

Normativa di riferimento

Previsione, prevenzione e mitigazione del rischio

D.Lgs. 2 gen. 2018, n.1 (art. 2), punto 5

Sono **attività di prevenzione strutturale :**

a) la partecipazione all'elaborazione delle linee di indirizzo nazionali e regionali per la definizione delle politiche di prevenzione strutturale dei rischi naturali o derivanti dalle attività dell'uomo e per la loro attuazione;
b) la partecipazione alla programmazione degli interventi finalizzati alla mitigazione dei rischi naturali o derivanti dall'attività dell'uomo e alla relativa attuazione;
c) l'esecuzione di interventi strutturali di mitigazione del rischio in occasione di eventi calamitosi, in coerenza con gli strumenti di programmazione e pianificazione esistenti;
d) le azioni integrate di prevenzione strutturale e non strutturale per finalità di protezione civile di cui all'articolo 22.

Normativa di riferimento

Gestione dell’emergenza

La **gestione dell’emergenza** consiste nell'insieme, integrato e coordinato, delle misure e degli interventi diretti ad assicurare il soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi e agli animali e la riduzione del relativo impatto, anche mediante la realizzazione di interventi indifferibili e urgenti e il ricorso a procedure semplificate, e la relativa attività di informazione alla popolazione.

D.Lgs. 2 gen. 2018, n.1 (art. 2), punto 6

Normativa di riferimento

Superamento dell'emergenza

Il **superamento dell'emergenza** consiste:

✓ nell'attuazione coordinata delle misure volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro, per ripristinare i servizi essenziali e per ridurre il rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi;

✓nella ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio e all'avvio dell'attuazione delle conseguenti prime misure per fronteggiarli..

D.Lgs. 2 gen. 2018, n.1 (art. 2), punto 7

Normativa di riferimento

Chi fa parte del Sistema nazionale di Protezione civile?

Fanno parte del Servizio nazionale le autorità di Protezione civile che garantiscono l'unitarietà dell'ordinamento esercitando le funzioni di indirizzo politico in materia di Protezione civile:

- ✓ il **Presidente del Consiglio dei ministri**, in qualità di autorità nazionale di Protezione civile e titolare delle politiche in materia;
- ✓ i **Presidenti delle Regioni** delle in qualità di autorità territoriali di Protezione civile e in base alla potestà legislativa attribuita;
- ✓ i **Sindaci** in qualità di autorità territoriali di protezione civile;

D.Lgs. 2 gen. 2018, n.1 (art. 2), art. 3

Attribuzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri

Potere di ordinanza

Per l'attuazione degli interventi di emergenza conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza, possono essere emanate **ordinanze** in deroga ad ogni disposizione vigente, e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

D.Lgs. 2 gen. 2018, n.1 (art. 2), art. 5

TIPOLOGIA EVENTI

D.Lgs. 2 gen. 2018, n.1 (art. 2), art. 7

Ai fini dell'attività di protezione civile gli eventi si distinguono in:

a) Emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in **via ordinaria**;

b) emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che per loro natura o estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni, e debbono essere fronteggiati con mezzi e **poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo;**

c) emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità o estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con **mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo**.

Funzioni del Dipartimento

D.Lgs. 2 gen. 2018, n.1
(art. 8, punto 1)

Il Presidente del Consiglio dei ministri, si avvale del **Dipartimento della Protezione civile** per lo svolgimento dei seguenti compiti che hanno rilievo nazionale:

a) indirizzo, promozione e coordinamento delle attività delle amministrazioni dello Stato, delle Regioni delle Province/Città metropolitane, dei Comuni, degli Enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica o privata presente sul territorio nazionale in materia di protezione civile;

Funzioni del Dipartimento

b) elaborazione dei provvedimenti finalizzati alla gestione delle situazioni di emergenza di rilievo nazionale;

c) elaborazione delle proposte delle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri;

d) elaborazione e coordinamento dell'attuazione dei piani nazionali riferiti a specifici scenari di rischio di rilevanza nazionale e dei programmi nazionali di soccorso, contenenti il modello di intervento per l'organizzazione della risposta operativa in caso o in vista di eventi calamitosi di rilievo nazionale;

e) coordinamento dell'intervento del Servizio nazionale, al verificarsi di emergenze di rilievo nazionale, allo scopo di assicurare l'assistenza e il soccorso alle popolazioni colpite;

D.Lgs. 2 gen. 2018, n.1 (art. 8, punto 1)

Funzioni del Dipartimento

f) gli **indirizzi generali per le attività di formazione** in materia di protezione civile, in raccordo con le Regioni;

g) la promozione di studi e ricerche sulla previsione e la prevenzione dei rischi naturali o connessi con l'attività dell'uomo;

h) esecuzione, per verificare i piani nazionali, di esercitazioni di Protezione civile, di intesa con le Regioni e gli Enti locali interessati;

i) definizione dei criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e la partecipazione al processo di elaborazione delle norme tecniche per le costruzioni nelle medesime zone;

l) coordinamento della partecipazione del Servizio nazionale **alle politiche di Protezione civile dell'Unione europea** in qualità di autorità competente;

D.Lgs. 2 gen. 2018, n.1 (art. 8, punto 1)

Funzioni del Prefetto

In occasione degli eventi emergenziali di tipo b) e c), il Prefetto, nel limite della propria competenza territoriale:

a) **assicura un costante flusso e scambio informativo con il DPC, la Regione, i Comuni**, secondo quanto previsto nella pianificazione, e il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno;

b) **assume**, nell'immediatezza dell'evento in raccordo con il Presidente della giunta regionale e coordinandosi con la struttura regionale di protezione civile, **la direzione unitaria di tutti i servizi di emergenza da attivare a livello provinciale**, curando l'attuazione del piano provinciale di protezione civile;

D.Lgs. 2 gen. 2018, n.1
(art. 9, punto 1)

Funzioni del Prefetto

c) promuove e coordina l'adozione dei provvedimenti necessari per assicurare l'intervento delle strutture dello Stato presenti sul territorio provinciale;

d) Vigila sull'attuazione dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, a livello provinciale;

e) attiva gli enti e le amministrazioni dello Stato e assicura il loro concorso coordinato anche mediante idonee rappresentanze presso i centri operativi comunali;

D.Lgs. 2 gen. 2018, n.1
(art. 9, punto 1)

Funzioni del Corpo nazionale dei VVF

1. In occasione di eventi calamitosi, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, quale **componente fondamentale** del Servizio nazionale della protezione civile, assicura, sino al loro compimento, gli interventi di soccorso tecnico indifferibili e urgenti e di ricerca e salvataggio assumendone la direzione e la responsabilità nell'immediatezza degli eventi
2. Gli **interventi di soccorso tecnico**, sono **finalizzati ad assicurare la ricerca e il salvataggio delle persone**, nonché le attività di messa in sicurezza, anche in concorso con altri soggetti, ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità da pericoli imminenti, dei luoghi, delle strutture e degli impianti.

D.Lgs. 2 gen. 2018, n.1 (art. 10)

Strutture operative della P.C.

il Corpo dei Vigili del Fuoco (componente fondamentale!);

a) le Forze armate;
b) le Forze di polizia;
c) gli enti e istituti di ricerca di rilievo nazionale con finalità di protezione civile (l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia e il Consiglio nazionale delle ricerche);
d) le strutture del Servizio sanitario nazionale;
e) il **volontariato organizzato di PC,** iscritto nell'elenco nazionale del volontariato di protezione civile, l'Associazione della Croce rossa italiana e il Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico;
f) il Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente;
g) le strutture preposte alla gestione dei servizi meteorologici a livello nazionale;

D.Lgs. 2 gen. 2018, n.1 (art. 13)

Strutture operative della P.C.

2. Concorrono, altresì, alle attività di protezione civile gli **ordini** e **i collegi professionali** e i **rispettivi Consigli nazionali**, anche mediante forme associative o di collaborazione o di cooperazione appositamente definite tra i rispettivi Consigli nazionali nell'ambito di aree omogenee, e gli enti, gli istituti e le agenzie nazionali che svolgono funzioni in materia di protezione civile e aziende, società e altre organizzazioni pubbliche o private che svolgono funzioni utili per le finalità di protezione civile.

3. Le **Regioni**, relativamente ai rispettivi ambiti territoriali, e nei limiti delle competenze loro attribuite, **possono individuare proprie strutture operative regionali del Servizio nazionale**, in ambiti operativi diversi da quelli di riferimento delle strutture di cui al comma 1

D.Lgs. 2 gen. 2018, n.1
(art. 13, punti 2 e 3)

Tipologia dei rischi di PC

L'azione del Servizio nazionale si esplica, in relazione alle seguenti tipologie di rischi:

- ✓ sismico,
- ✓ vulcanico,
- ✓ da maremoto,
- ✓ idraulico,
- ✓ idrogeologico,
- ✓ fenomeni meteorologici avversi,
- ✓ deficit idrico,
- ✓ incendi boschivi.

D.Lgs. 2 gen. 2018, n.1
(art. 16, punti 1 e 2)

Inoltre può riguardare le seguenti tipologie di rischi:

- ✓ chimico,
- ✓ nucleare,
- ✓ radiologico,
- ✓ tecnologico,
- ✓ industriale,
- ✓ da trasporti,
- ✓ ambientale,
- ✓ igienico-sanitario,
- ✓ rientro incontrollato di oggetti e detriti spaziali.

Tipologia dei rischi di PC

Non rientrano nell'azione di protezione civile **gli interventi e le opere per eventi programmati o programmabili in tempo utile che possono determinare criticità organizzative**, in occasione dei quali le articolazioni territoriali delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale possono assicurare il proprio supporto, limitatamente ad aspetti di natura organizzativa e di assistenza alla popolazione, su richiesta delle autorità di protezione civile competenti, anche ai fini dell'implementazione delle necessarie azioni in termini di tutela dei cittadini.

D.Lgs. 2 gen. 2018, n.1
(art. 16, punto 3)

Allertamento e pianificazione

D.Lgs. 2 gen. 2018, n.1 (art. 17)

L'**allertamento** del Servizio nazionale di protezione civile è articolato in un sistema statale e regionale costituito dagli strumenti, dai metodi e dalle modalità stabiliti per sviluppare e **acquisire la conoscenza**, le informazioni e le valutazioni, in tempo reale, relative, ove possibile, al preannuncio in termini probabilistici, al monitoraggio e alla **sorveglianza in tempo reale degli eventi e della conseguente evoluzione degli scenari di rischio** al fine di attivare il Servizio nazionale della protezione civile ai diversi livelli territoriali.

D.Lgs. 2 gen. 2018, n.1 (art. 18)

La **pianificazione di protezione civile** ai diversi livelli territoriali e' l'attività di prevenzione non strutturale, **basata sulle attività di previsione** e, in particolare, **di identificazione degli scenari di rischio possibili**

STATO DI MOBILITAZIONE

In occasione o in vista di eventi di cui all'articolo 7 [eventi di tipo a), b) o c)], che per l'eccezionalità della situazione, possono manifestarsi con grave intensità tale da compromettere la vita, l'integrità fisica o beni di primaria importanza, il Presidente del Consiglio dei ministri, **dispone la mobilitazione straordinaria del Servizio nazionale a supporto dei sistemi regionali interessati** mediante il coinvolgimento coordinato delle colonne mobili delle altre Regioni e del volontariato organizzato di protezione civile.

D.Lgs. 2 gen. 2018, n.1
(art. 23)

STATO DI EMERGENZA

Al verificarsi degli eventi di tipo “C”, il Consiglio dei ministri, su proposta del **Presidente del Consiglio dei ministri**,(…) delibera lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale in stretto riferimento alla qualità ed alla natura degli eventi.

D.Lgs. 2 gen. 2018, n.1 (art. 24)

Durata dello stato di emergenza

La **durata** della dichiarazione dello stato di emergenza **non può superare** i 12 mesi prorogabile per non più di ulteriori 12 mesi.

D.Lgs. 2 gen. 2018, n.1
(art. 24, punto 3)

2. Funzioni e compiti della Protezione civile ai vari livelli organizzativi (nazionale, regionale, provinciale e locale)

Provincia di Bergamo
Protezione Civile

Funzioni delle Regioni, delle Città metropolitane e delle Province

D.Lgs. 2 gen. 2018, n.1 (art. 11)

Le **Regioni** nell'esercizio delle potestà legislative e amministrative, **disciplinano l'organizzazione dei sistemi di Protezione civile nell'ambito dei rispettivi territori**, assicurando lo svolgimento delle attività di protezione civile.

RegioneLombardia

Funzioni delle Regioni, delle Città metropolitane e delle Province

RegioneLombardia

Le Regioni, provvedono a:

- ✓Predisporre e attuare le attività volte alla previsione e prevenzione dei rischi;
- ✓Adottare e attuare il piano regionale di Protezione civile;
- ✓assicurare il concorso del proprio sistema di Protezione civile alle attività di rilievo nazionale, anche avvalendosi dei VVF mediante apposite convenzioni;
- ✓Gestire la sala operativa regionale;
- ✓ Coordinare, unitamente al Prefetto e ai VVF, le emergenze di tipo b)
- ✓Preparare, gestire e attivare la Colonna mobile regionale;
- ✓assicurare il concorso del proprio sistema di Protezione civile per interventi all'estero;
- ✓Contrastare gli incendi boschivi per mezzo di squadre appositamente formate.
- ✓Organizzare e utilizzare il volontariato di Protezione civile, nonché delle relative forme di rappresentanza democratica;
- ✓[…]

D.Lgs. 2 gen. 2018, n.1 (art. 11)

Competenze delle Province

Alle **Province** spetta l'attribuzione delle funzioni delegate dalle Regioni in materia di protezione civile.

A loro compete:

- ✓ L'attività di previsione e prevenzione dei rischi sul proprio territorio provinciale;
- ✓ La predisposizione dei piani provinciali di Protezione civile sulla base degli indirizzi regionali in raccordo con le Prefetture;
- ✓ La vigilanza sulla predisposizione da parte delle proprie strutture di Protezione civile, dei servizi urgenti anche di natura tecnica, da attivare in caso di emergenze;

Provincia di Bergamo

D.Lgs. 2 gen. 2018, n.1 (art. 11)

Competenze dei Comuni

Lo svolgimento, in ambito comunale, **delle attività di Protezione civile** e di direzione dei soccorsi**, è funzione fondamentale** nei comuni.

D.Lgs. 2 gen. 2018, n.1 (art. 12)

Per lo svolgimento della funzione, i Comuni, anche in forma associata, assicurano l'attuazione delle attività di Protezione civile nei rispettivi territori, secondo quanto stabilito dalla pianificazione .

Competenze dei Comuni

D.Lgs. 2 gen. 2018, n.1 (art. 12)

I **Comuni**, provvedono, con continuità:

- ✓ all'attuazione delle attività di prevenzione dei rischi;
- ✓ ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi;
- ✓ ad assicurare la prontezza operativa di mezzi e strutture;
- ✓ a fornire personale qualificato a supporto delle amministrazioni locali colpite, in occasione di eventi che si verificano in altri comuni;
- ✓ alla predisposizione dei piani comunali o di ambito;
- ✓ **all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale** .

Competenze dei Comuni

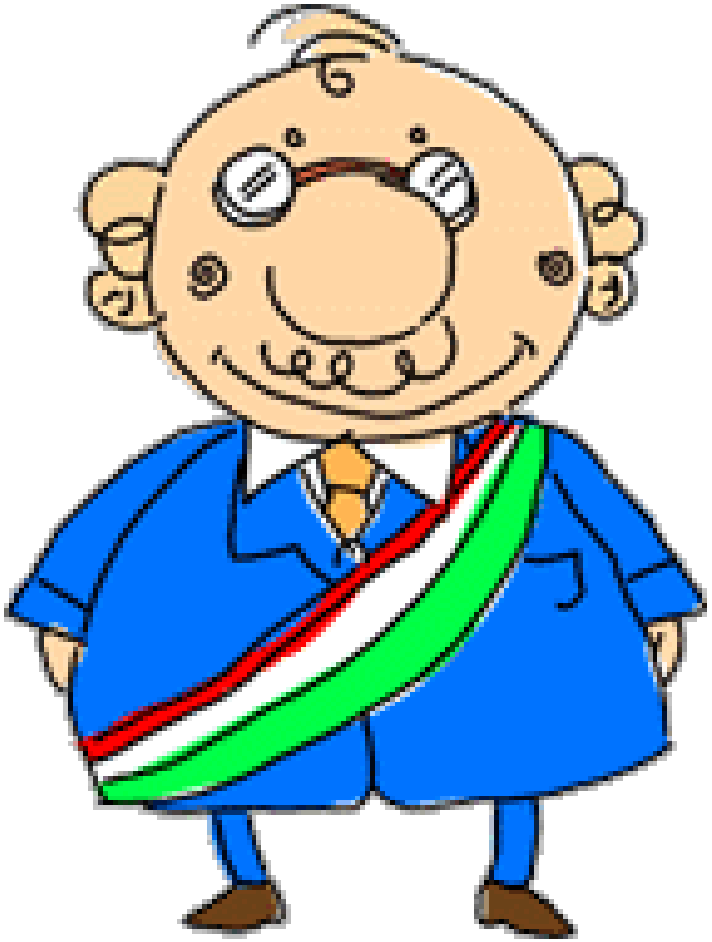

Il Sindaco è autorità comunale di Protezione civile.

Competenze dei Comuni

Quando la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del Comune, il sindaco chiede **l'intervento di altre forze e strutture** alla Regione o al Prefetto (*Provincia*), che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli dell'autorità comunale di Protezione civile

D.Lgs. 2 gen. 2018, n.1
(art. 12, punto 6)

Normativa regionale

Legge Regionale 22 maggio 2004, n. 16

“Testo unico delle disposizioni regionali in materia di Protezione civile”

E’ il Testo Unico le regola la Protezione civile nella nostra Regione…

Livello Regionale

Normativa regionale

La Legge Regionale 16/2004:

- ✓ individua gli **scenari di rischio** presenti in Lombardia;
- ✓ individua i **compiti dei Comuni, delle Province e della Regione**
- ✓ definisce **compiti e ruolo dei volontari**, nonché le modalità di partecipazione di questi al sistema di Protezione civile;
- ✓ istituisce lo **Stato di crisi regionale**;
- ✓ istituisce il **Programma regionale di formazione;**
- ✓ Istituisce la **Consulta Regionale del volontariato**;
- ✓ Istituisce l'**Albo del volontariato di Protezione civile**

L.R. 16/2004

Normativa regionale

Competenze della Regione

RegioneLombardia

- ✓ definizione di indirizzi e principi direttivi in materia di Protezione civile a cui devono attenersi gli enti locali;
- ✓ previsione e prevenzione dei rischi, secondo quanto previsto dal programma regionale di previsione e prevenzione;
- ✓ attività di studio, censimento e identificazione dei rischi;
- ✓ interventi idonei a tutelare territorio e popolazioni dai pericoli da eventi calamitosi;
- ✓ realizzazione di sistemi di monitoraggio ;
- ✓ partecipazione al soccorso, per l'attuazione degli interventi urgenti ;
- ✓ coordinamento delle strutture tecniche dell'amministrazione regionale, di enti e amministrazioni, anche diverse da quella regionale, se con essa convenzionate;
- ✓ interventi in sussidiarietà per eventi b) con gli enti locali;
- ✓ superamento dell'emergenza.

L.R. 16/2004

Normativa regionale

Competenze della Provincia

- ✓ **attivazione dei servizi urgenti**, anche di natura tecnica, in caso di eventi calamitosi di livello locale o provinciale;
- ✓ **coordinamento delle organizzazioni di volontariato** di protezione civile esistenti sul territorio provinciale, sulla base delle direttive regionali;
- ✓ predisposizione del **programma provinciale di previsione e prevenzione dei rischi** e alla sua attuazione, in conformità alle direttive regionali
- ✓ predisposizione del **piano provinciale di emergenza** sulla base delle direttive regionali ;
- ✓ integrazione delle strutture di rilevazione e dei **sistemi di monitoraggio dei rischi** sul proprio territorio;

Provincia di Bergamo

L.R. 16/2004
Art.3

Normativa regionale

Competenze della Provincia

coordinamento delle organizzazioni di volontariato

AMMINISTRATIVO

Tenuta Sezioni provinciali dell'Albo Regionale

Trasferimento alle Province della tenuta delle sezioni provinciali dell'Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile delle organizzazioni di volontariato (D.G.R. del 25/1/02 n.7858)

Verifica dei requisiti per l'iscrizione alla Sezione Provinciale dell'Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile

Istruttorie benefici legge

OPERATIVO

Coordinamento delle Organizzazioni di Volontariato nelle emergenze di tipo b)

Attivazione
Coordinamento

L.R. 16/2004
Art.3

Normativa regionale

Competenze della Provincia

Il **Sindaco** è autorità comunale di protezione civile per gli eventi di protezione civile di cui alla **lettera a)**

Ferme restando le competenze del sindaco, nei casi di emergenza di protezione civile in eventi **lettera b)**, il **Presidente della Provincia** è autorità di protezione civile e responsabile dell'organizzazione generale dei soccorsi a livello provinciale ed è *responsabile della comunicazione alla popolazione e agli organi di informazione, di concerto con il* **Prefetto.**

A livello regionale, nei casi di eventi **lettera b)**, il **Presidente della Giunta Regionale** è autorità di protezione civile e responsabile del coordinamento degli interventi organizzati dalle province interessate, di concerto con i Prefetti, e degli eventuali interventi diretti richiesti in via sussidiaria dai Presidenti delle Province, il Presidente della Giunta regionale è responsabile dell'informazione alla popolazione e agli organi di informazione per eventi di livello regionale.

Provincia di Bergamo

L.R. 16/2004
Art.7

Normativa regionale

Competenze dei Comuni

L.R. 16/2004
Art. 2

- ✓ i Comuni si dotano di una **struttura di Protezione civile** coordinata dal Sindaco
- ✓ predispongono i **piani comunali o intercomunali di emergenza**, anche nelle forme associative e di cooperazione, in ambito montano, tramite le Comunità montane
- ✓ curano **l'attivazione dei primi soccorsi** alla popolazione e degli interventi urgenti
- ✓ dispongono **l'utilizzo delle organizzazioni di volontariato di protezione civile** curano la raccolta dei dati e l'istruttoria delle richieste di risarcimento danni
- ✓ provvedono, in ambito comunale, alle **attività di previsione** e agli **interventi di prevenzione** dei rischi, contemplati dai programmi e piani regionali e provinciali

Direttiva 3 dicembre 2008

La direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2008 stabilisce che a **livello regionale ciascuna Regione** interessata dall'evento **assicura**:

✓ l'immediata attivazione e l'impiego della colonna mobile regionale e delle organizzazioni di volontariato;

✓ la gestione degli interventi di emergenza sanitaria, sulla base della propria organizzazione, in coerenza con quanto definito nei Criteri di massima e nelle Direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri in merito all'organizzazione dei soccorsi sanitari nelle catastrofi;

✓ l'invio di propri tecnici per le verifiche di agibilità degli edifici, il rilievo del danno, la valutazione del rischio residuo ed indotto, la verifica di potabilità delle acque e gli interventi di bonifica ambientale;

✓ la partecipazione di propri funzionari all'attività dei centri operativi e di coordinamento istituiti sul territorio;

✓ la gestione delle reti radio per le comunicazioni di emergenze e l'attivazione e la gestione delle organizzazioni di volontariato dei radioamatori;

✓ l'impiego dei beni di prima necessità per garantire l'assistenza alla popolazione stoccati presso i CAPI (Centro Assistenziale di Pronto Intervento) di competenza regionale

DIRETTIVA 03/12/2008
Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze

Attività di previsione e prevenzione

attività di indirizzo e coordinamento

- al Dipartimento della Protezione Civile, livello nazionale
- alla Regione, livello regionale

attività di programmazione (previsione e prevenzione)

- alla Regione, piano prevenzione dei rischi
- alla Provincia, programmi a scala provinciale
- al Comune, attività di previsione e agli interventi di prevenzione dei rischi : ruolo strategico dei PGT

attività di pianificazione

- al Dipartimento della Protezione Civile, per i piani nazionali;
- alla Regione, per i piani regionali (inserito con Legge 12 luglio 2012, n. 100)
- al Provincia, per i piani provinciali
- al Comune, per i piani comunali
- forme associative tra comuni, piani intercomunali, alla Comunità Montane per i Piani intercomunali in aree montane

3. Struttura e organizzazione del servizio di Protezione civile provinciale

Provincia di Bergamo
Protezione Civile

PROTEZIONE CIVILE
PROVINCIA DI BERGAMO